Prot. 0010074 del 29/11/2021

04 (Uscita)











www.istitutocarduccicomiso.edu.it – e-mail: rgis003008@istruzione.it – PEC: rgis003008@pec.istruzione.it CF 91008020884 – CM RGIS003008 – CUU UF6C5J

R E G O L A M E N T O

Al Sito WEB della Scuola I.I.S.S. "G. Carducci" di Comiso

L'istruzione parentale è prevista nel nostro ordinamento quale possibilità data alla famiglia di provvedere autonomamente all'educazione dei figli, ma è soggetta alle norme che riguardano l'adempimento dell'obbligo scolastico e di quello formativo, così come si sono evolute, a partire dalla Costituzione fino ad oggi.

Poiché nel merito dell'assolvimento dell'obbligo ci sono competenze attribuite anche agli enti locali, anche in questo caso è utile ricordare la normativa che regolamenta l'istruzione parentale richiamando le attribuzioni date ai diversi soggetti.

Le norme che regolano l'istruzione parentale, oltre al TU (D.lgs. 297/1994, art. 109 e segg.), sono il D.lgs. 62/2017 (art. 23) e il D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4.

Il TU, art. Ili, c. 2 in particolare sottolinea: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

L'art. 23 del D.lgs. 62/2017 testualmente scrive: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di Idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Per quanto riguarda i vincoli: i genitori devono dichiarare di essere in grado di sostenere dal punto di vista economico e tecnico l'onere dell'educazione scolastica dei figli, come scritto nel TU e ribadito dal D.lgs. 76/2005, art. 1, comma 4: "/ genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Sulla vigilanza: è necessario comunicare all'Ente locale i nominativi degli alunni in istruzione

parentale, in quanto il sindaco del comune di riferimento è tenuto, ai sensi del D.lgs. 297/1994, art. 114, a trasmettere alle scuole l'elenco degli alunni obbligati per età e ad intervenire in caso di elusione dall'obbligo scolastico (e dal diritto-dovere a istruzione e formazione fino ai 18 anni, come **successivamente normato).**

L'art. 5 del D.lgs. 76/2005 riguarda infatti anche la vigilanza e le sanzioni per delusione: "Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93